

**Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di “Realizzazione parco intergenerazionale nelle aree di Piazza della Visitazione e Piazza Matteotti” –  
CIG:8800024987**

**VERBALE APERTURA OFFERTE TECNICHE IN SEDUTA PUBBLICA**

Premesso che:

- entro le ore 12 del giorno 09 agosto 2021 sono pervenute n. 19 offerte;
- che, a seguito della verifica della documentazione amministrativa, tutti gli offerenti sono stati ammessi alla fase successiva di gara, come da verbali agli atti dell'Ente;
- che con determinazione dirigenziale n. 2316 del 14.12.2021, è stata nominata la Commissione giudicatrice, che risulta così composta:
  - 1) Professoressa Antonella Guida dell'Università degli Studi della Basilicata (Presidente di Commissione);
  - 2) l'Ing. Basilio Sanseverino, Funzionario del Comune di Alcara Li Fusi (ME) (Componente e Segretario verbalizzante);
  - 3) l'Arch. Giuseppe Andrisani, libero professionista iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Matera (Componente);
- il suddetto provvedimento è stata pubblicato sul Portale gare della SUA Provincia di Matera;
- il giorno 27/12/2021 si è insediata la Commissione di gara;
- il giorno 28.12.2021 è stata data comunicazione dell'ora e della data della seduta pubblica di apertura della busta tecnica, mediante avviso pubblicato sul Portale gare, nel quale veniva specificato che si sarebbe potuto partecipare alla seduta pubblica anche tramite collegamento al link [meet.google.com/yng-jnhw-nvq](https://meet.google.com/yng-jnhw-nvq);

L'anno 2021, il giorno 30 del mese di dicembre, alle ore 15.30, presso la sede della Polizia Provinciale della Provincia di Matera, sita in via Ridola, 60 Matera, la Commissione giudicatrice dà avvio all'apertura delle buste tecniche.

Sono presenti in sede:

La Professoressa Antonella Guida (Presidente della Commissione)  
l'Arch. Giuseppe Andrisani (Componente della Commissione)  
Il Dott. Enrico De Capua (Dirigente della SUA Provincia di Matera)  
Il Dott. Vincenzo Solimeno (Funzionario della Provincia di Matera)  
Il sig. Vito Domenico Trezza ( Consorzio Stabile BUIL S.C. a r.l.)  
Il sig. Vincenzo DE Donno ( Habitat Immobiliare SRL)

Sono presenti tramite collegamento su piattaforma GoogleMeet al link sopra specificato:

l'ing Basilio Sanseverino, commissario di gara  
Il sig. Augusto Marasco ( Habitat Immobiliare SRL)  
Il sig. Giuseppe Aliano (Caporeale SRL)  
Il sig. Giuseppe Forte (Edil Alta SRL)  
I Sig.ri Giacomo D'Amelio ed Isabel Morales (AD Costruzioni Generali SRLS)  
Il Sig. Vincenzo Stigliano (Consorzio Ciro Menotti)

La Commissione procede, secondo la numerazione dei plichi risultante dal portale, all'apertura tramite immissione della password di decifrazione, dei plichi contenenti l'offerta tecnica.


La Commissione constata e conferma che tutte le offerte sono state redatte secondo i parametri di cui al paragrafo "Contenuto della busta B – Offerta tecnica" del Disciplinare di gara ovvero: relazione descrittiva, con o senza elaborati, schede tecniche e depliant, nel limite massimo di 64 facciate (cfr quesiti e chiarimenti in fase di gara)

Ammette tutti i candidati alla valutazione delle offerte tecniche presenti in piattaforma.


La Commissione, esaurite le operazioni di verifica formale, conclusesi con esito positivo, dichiara alle ore 16.45 conclusa la seduta pubblica, per aggiornarsi a successiva seduta riservata, previo accordi tra i componenti.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che è sottoscritto:


Professoressa Antonella Guida



Arch. Giuseppe Andrisani



Ing. Basilio Sanseverino



## DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

PER LA NOMINA A COMMISSARIO DI GARA EX ART. 77 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I..

Il sottoscritto ARCH. GIUSEPPE ANDRISANI, individuato dalla SUA Provincia di Matera componente della Commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusta determinazione n. 2316 del 14.12.2021, in relazione alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione del Parco Intergenerazionale nelle aree di Piazza della Visitazione e Piazza Matteotti in Matera mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara €. 8.509.650,00,

con la presente:

- Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara altresì, in conformità a quanto previsto dell'art. 77, commi 4, 5 e 6<sup>1</sup> e dell'art. 42<sup>2</sup> del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:
  - 1) di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da affidare con la procedura in oggetto;
  - 2) di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l'avvio della presente procedura di affidamento;
  - 3) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa;
  - 4) di non essere a conoscenza, al momento dell'assunzione dell'incarico di Commissario della gara in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile<sup>3</sup> comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione;

<sup>1</sup>Art. 77 "Commissione giudicatrice" – commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016:

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

<sup>2</sup>Art. 42 "Conflitto di interesse" del D. Lgs. 50/2016:

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.


<sup>3</sup>Art. 51 "Astensione del giudice" Codice di procedura civile:

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

- 5) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 165/2001;
- 6) di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013 ai fini della nomina a componente della commissione giudicatrice della gara sopra indicata;
- 7) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della commissione e alla SUA Provincia di Matera e ad astenersi dalla funzione;
- 8) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci;
- 9) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali raccolti sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- 10) di essere informato che la presente dichiarazione ed il proprio *curriculum vitae* saranno pubblicati sul sito della Provincia di Matera, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 29, co.1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Matera 30/12/2021

  
Giuseppe Andrisani

---

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha depresso in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo





## DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

### PER LA NOMINA A COMMISSARIO DI GARA EX ART. 77 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I..

Il/La sottoscritto/a DOTT ING BASILIO SANSEVERINO, individuato dalla SUA Provincia di Matera componente della Commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusta determinazione n. 2316 del 14.12.2021, in relazione alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione del Parco Intergenerazionale nelle aree di Piazza della Visitazione e Piazza Matteotti in Matera mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara €. 8.509.650,00, con la presente:

- **Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara altresì, in conformità a quanto previsto dell'art. 77, commi 4, 5 e 6<sup>1</sup> e dell'art. 42<sup>2</sup> del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:**
  - 1) di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da affidare con la procedura in oggetto;
  - 2) di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l'avvio della presente procedura di affidamento;
  - 3) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa;
  - 4) di non essere a conoscenza, al momento dell'assunzione dell'incarico di Commissario della gara in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile<sup>3</sup> comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione;

---

#### <sup>1</sup>Art. 77 "Commissione giudicatrice" – commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016:

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

#### <sup>2</sup>Art. 42 "Conflitto di interesse" del D. Lgs. 50/2016:

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.


#### <sup>3</sup>Art. 51 "Astensione del giudice" Codice di procedura civile:

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

- 5) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 165/2001;
- 6) di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013 ai fini della nomina a componente della commissione giudicatrice della gara sopra indicata;
- 7) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della commissione e alla SUA Provincia di Matera e ad astenersi dalla funzione;
- 8) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci;
- 9) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali raccolti sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- 10) di essere informato che la presente dichiarazione ed il proprio *curriculum vitae* saranno pubblicati sul sito della Provincia di Matera, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 29, co.1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

S. Agata M.llo, 30/12/2021

FIRMA  


---

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore



PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

- 1. SANSEVERINO
- 2. BASILIO
- 3. 18/04/69 S. AGATA DI MILITELLO (ME)
- 4a. 22/02/2019 4c. MIT-UCO
- 4b. 18/04/2029
- 5. U18J45291X
- 7.



9. AM B

13.

9.	10.	11.	12.
AM	19/01/13	18/04/29	
A1			
A2			
A			
B1			
B	21/12/88	18/04/29	
C1			
C			
D1			
D			
BE			
C1E			
CE			
D1E			
DE			

12.71 ME2175644K 01

AH 9557822

1. Categoria, 2. Nome, 3. Data inizio di validità, 4a. Data di scadenza, 4b. Data di scadenza del Rinnovo da 5. Normativa (adattata), 10. Validità da 11. Validità fino al 12. Codici

REPUBLICA ITALIANA  
TESSERA SANITARIA  
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale: SNSBSL69D18I199U Sesso: M

Cognome: SANSEVERINO  
Nome: BASILIO

Data di scadenza: 03/06/2023

Luogo di nascita: SANT'AGATA DI MILITELLO  
Provincia: ME  
Data di nascita: 18/04/1969

REGIONE SICILIANA

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

IT

Cognome: SANSEVERINO  
Nome: BASILIO  
Data di nascita: 18/04/1969

Codice Fiscale: SNSBSL69D18I199U SSN-MIN SALUTE - 500001

Numero di identificazione: 80380001900146145486  
Data di scadenza: 03/06/2023



## DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

PER LA NOMINA A COMMISSARIO DI GARA EX ART. 77 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I..

La sottoscritta Prof. Arch. Antonella GraziA GUIDA, individuato dalla SUA Provincia di Matera Presidente della Commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusta determinazione n. 2316 del 14.12.2021, in relazione alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione del Parco Intergenerazionale nelle aree di Piazza della Visitazione e Piazza Matteotti in Matera mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara €. 8.509.650,00,

con la presente:

- Aisensidegliarticoli46e47delD.P.R.28dicembre2000,n.445,dichiaraaltresi,inconformitàaquanto previsto dell'art. 77, commi 4, 5 e 6<sup>1</sup> e dell'art. 42<sup>2</sup> del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:
- 1) di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da affidare con la procedura in oggetto;
- 2) di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l'avvio della presente procedura di affidamento;
- 3) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa;
- 4) di non essere a conoscenza, al momento dell'assunzione dell'incarico di Commissario della gara in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile<sup>3</sup> comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione;

<sup>1</sup>Art. 77 "Commissione giudicatrice" – commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016:

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

<sup>2</sup>Art. 42 "Conflitto di interesse" del D. Lgs. 50/2016:

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

<sup>3</sup>Art. 51 "Astensione del giudice" Codice di procedura civile:

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

- 5) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 165/2001;
- 6) di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013 ai fini della nomina a componente della commissione giudicatrice della gara sopra indicata;
- 7) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della commissione e alla SUA Provincia di Matera e ad astenersi dalla funzione;
- 8) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci;
- 9) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali raccolti sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- 10) di essere informato che la presente dichiarazione ed il proprio *curriculum vitae* saranno pubblicati sul sito della Provincia di Matera, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 29, co.1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Matera, 30/12/2021



---

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.